

**LINEE GUIDA PER LA TUTELA DELLA MATERNITA'
DELLE STUDENTESSE E DELLE ALTRE LAVORATRICI EQUIPARATE DELL'ATENEO**

(approvate dal Senato Accademico in data 21.12.2022 e dal Consiglio di Amministrazione in data 23.12.2022)

Gennaio 2023



LINEE GUIDA PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' DELLE STUDENTESSE E DELLE ALTRE LAVORATRICI EQUIPARATE DELL'ATENEO

CAPO I

Finalità

Le presenti Linee Guida intendono fornire indicazioni per disciplinare le condizioni di frequenza alle attività formative e di ricerca nelle quali possa essere riconosciuta l'esistenza di un rischio per la studentessa e la lavoratrice equiparata in gravidanza, ai fini della tutela della maternità.

A tal fine l'Università di Firenze richiama il dettato normativo, in particolare il D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in relazione al divieto di adibire le lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui vi sia esposizione ad agenti chimici, fisici, compresi i radioattivi, e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino come indicato nell'allegato 3 "Lavori vietati in gravidanza".

Definizioni

Ai fini delle presenti Linee Guida sono da intendersi

- a) studentesse: coloro che risultano regolarmente iscritte ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, di dottorato, nella misura in cui frequentino laboratori/ambulatori/ambienti didattici, formativi, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposte a rischi per la gravidanza, come indicati nel D.lgs. 151/2001;
- b) lavoratrici equiparate: secondo il Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'Università (salva diversa determinazione convenzionalmente concordata), le titolari di contratti di ricerca, le borsiste, libere frequentatrici, le ricercatrici in visita ed i soggetti ad esse equiparati, le tirocinanti, comprese le dottorande e le specializzande, quando frequentino in modo continuativo e significativo laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposte a rischi specifici come indicati nel D.lgs. 151/2001 e individuati nel documento di valutazione.
- c) responsabili dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio (RADRL): le persone che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolgono attività didattiche o di ricerca in laboratorio;
- d) laboratori: i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportino l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime, campi agricoli sperimentali, asili nido e scuole dell'infanzia, reparti o ambulatori, sia ospedalieri che territoriali.



Ambito di applicazione

Le presenti Linee Guida trovano applicazione nei confronti delle persone di cui alle lett. a), b) indicate nel punto precedente.

L'Università dispone il divieto di accesso alle donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto ai laboratori/locali/ambienti in cui esistano tali rischi.

CAPO II

Obbligo di comunicazione

Alle persone di cui ai punti a), b) delle presenti Linee Guida nonché alle assegniste di ricerca e contrattiste di ricerca e è fatto **obbligo**, come previsto dalla normativa vigente e dall'art. 7 comma 5 del Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro di comunicare, appena noto, al Dirigente della struttura di afferenza lo stato di gravidanza nel rispetto delle condizioni di cui alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il mancato, ritardato o incompleto conferimento dei dati da parte della interessata può compromettere la corretta e tempestiva attuazione delle misure di tutela previste dalle disposizioni di legge.

Lo stato di gravidanza deve essere segnalato utilizzando l'*allegato 1 "Comunicazione dello stato di gravidanza"* delle presenti Linee Guida trasmettendo contestualmente il certificato di gravidanza e sottoscrivendo l'*"informativa gravidanza studentesse e lavoratrici equiparate"*, di cui all'*allegato 2* del presente documento.

La documentazione va consegnata a:

CATEGORIA	DESTINATARI
Studentesse	Presidente della Scuola, Presidente del Corso di Studio e Direttore del Dipartimento al quale afferisce il laboratorio, Direttore SOD
Lavoratrici equiparate	Direttore del Dipartimento, RDRL interessato

CAPO III

Divieto generale di frequenza dei laboratori

In relazione a quanto disposto dagli artt. 7, 8 e 11 del D. Lgs 151/2001, anche in considerazione dei possibili rischi derivanti da esposizioni accidentali, dal momento della notifica dello stato di gravidanza fino al settimo mese dopo il parto, le studentesse e le altre lavoratrici equiparate non possono frequentare i laboratori come definiti nelle presenti Linee Guida. In presenza dei rischi elencati all'allegato 3 delle presenti Linee Guida, dovranno essere individuate, laddove possibile, attività compatibili con lo stato di gravidanza.



Si fa presente inoltre, che non possono essere svolte attività in orario notturno (dalle ore 24 alle ore 6) dal momento dell'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono, pertanto, obbligate a prestare lavoro notturno le studentesse/lavoratrici equiparate, madri di un figlio di età inferiore a tre anni.

Tutela al rientro del congedo per la maternità fino al settimo mese post-partum e durante l'allattamento

Fino al settimo mese post partum valgono sostanzialmente le stesse limitazioni previste durante la gravidanza: la studentessa/lavoratrice equiparata non potrà frequentare i laboratori, a meno della disponibilità di incarichi di ricerca o percorsi didattici alternativi.

Sono consentite le attività con esposizione a radiazioni ionizzanti purché non comportino rischio di contaminazione interna (utilizzo di radionuclidi).

Allattamento oltre il settimo mese post-partum

Qualora la studentessa manifesti l'intenzione di allattare il bambino anche dopo i sette mesi di età, il RADRL interessato avrà la facoltà, se possibile, di consentire attività alternative senza rischi per l'allattamento (prive cioè sostanzialmente di rischi chimici, biologici etc.).

Sono consentite le attività con esposizione a radiazioni ionizzanti purché non comportino rischio di contaminazione interna (utilizzo di radionuclidi).

Attività consentite in gravidanza e allattamento

Nel periodo della gravidanza e dell'allattamento è consentito:

1. frequentare le lezioni in aula con possibilità di alternare frequentemente le posture;
2. svolgere attività di ricerca bibliografica, elaborazione dati e stesura testi in studio/ufficio/biblioteca, con utilizzo non continuativo del VDT e con possibilità di autonoma gestione delle pause e/o dell'orario di lavoro, purché l'ambiente sia idoneo ad accogliere la gestante.

Proposta compiti compatibili con gravidanza

In casi particolari in cui sia richiesta una valutazione specifica delle attività che la studentessa/lavoratrice equiparata possa svolgere, il RADRL potrà chiedere al Medico Competente e al Servizio Prevenzione e Protezione una valutazione congiunta utilizzando l'*allegato 4 "Proposta compiti compatibili con gravidanza"*.

È fatto salvo ai Presidenti dei Corsi di studio individuare eventuali adattamenti relativamente al percorso da svolgere, sia in ambito didattico che di attività professionalizzanti.

CAPO IV

Indicazioni finali

Alla studentessa, al momento dell'iscrizione a qualsiasi attività formativa organizzata e/o gestita dall'Università di Firenze, così come alle altre lavoratrici equiparate al momento dell'inizio dell'attività, dovranno essere rese disponibili le presenti Linee Guida.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

All'atto dell'immatricolazione su SOL la studentessa prenderà in visione il modulo di avvertenze (*Allegato n. 2 Informativa gravidanza studentesse e lavoratrici equiparate*) circa il divieto di accesso alle donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto ai laboratori/locali/ambienti in cui vi sia esposizione ad agenti chimici, fisici, compresi i radioattivi, e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino e delle presenti Linee Guida.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

All. 1 - Comunicazione dello stato di gravidanza

Al Presidente della Scuola

Al Presidente del Corso di Studio

Al Direttore di Dipartimento

La sottoscritta _____

nata a _____ Prov. _____ il _____

residente a _____

in via/piazza _____ n. _____ CAP _____

Codice Fiscale _____

Numero di matricola _____

Studentessa

Lavoratrice equiparata (specificare la tipologia): _____

presso il Dipartimento/Centro/Scuola _____

COMUNICA

il proprio stato di gravidanza (D.Lgs. 151/2001 "Testo Unico sulle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53").



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Allega alla presente:

- 1) il certificato medico di gravidanza¹
- 2) copia del documento di identità.

Si impegna inoltre a produrre in seguito il certificato di nascita del figlio/a o relativa dichiarazione sostitutiva.

Data _____

Firma _____

Informativa in materia di protezione dei dati personali (privacy)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003), si informa che i dati personali (nome e cognome, indirizzo, telefono) e sensibili (stato di gravidanza) conferiti dall'interessata saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico, per le finalità connesse alla tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti (D.lgs. n.151/2001 e successive integrazioni e modifiche) ed in conformità al Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Università. I dati saranno trattati da personale appositamente designato incaricato al trattamento e dal Medico Competente. L'interessata può esercitare sui propri dati i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003 (rettifica, aggiornamento, integrazione, ecc.) facendone richiesta agli uffici ai quali tali dati sono stati da lei forniti.

¹ Rilasciato in carta libera dal Consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata, attesta le generalità della donna, l'epoca della gravidanza e la data presunta del parto.



All. 2 - Informativa gravidanza studentesse e lavoratrici equiparate

AVVERTENZE PER LE STUDENTESSE CHE SI ISCRIVONO A QUALSIASI ATTIVITÀ FORMATIVA ORGANIZZATA E/O GESTITA DALL'UNIVERSITÀ di FIRENZE, nonché alle altre LAVORATRICI EQUIPARATE DELL'UNIVERSITA' di FIRENZE

Divieto di accesso alle donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto ai laboratori/locali/ambienti in cui vi sia esposizione ad agenti chimici, fisici, compresi iradioattivi, e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.

La normativa nazionale vigente (D. Lgs n. 151 del 26/3/2001) in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità vieta di adibire le lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti chimici, fisici, compresi i radioattivi, e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.

Questa disposizione è stata riconfermata dalla normativa nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/2008).

L'Università di Firenze recepisce il dettato normativo di cui sopra confermando il divieto di adibire le lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.

In considerazione del fatto che gli studenti di qualsiasi ordine e grado sono assimilati a lavoratori, l'Università dispone il divieto di accesso alle donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto ai laboratori /locali in cui vengono utilizzati agenti chimici, fisici e biologici pericolosi e nocivi, a meno di altre indicazioni fornite dai singoli Responsabili della Didattica e della Ricerca, se possibili, che consentano la prosecuzione dell'attività didattica o di ricerca senza rischi per la gravidanza e l'allattamento.

La Studentessa/lavoratrice equiparata (nome e cognome)
_____ ha preso visione del divieto di accesso alle donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto ai laboratori/locali/ambienti in cui vi sia esposizione ad agenti chimici, fisici, compresi i radioattivi, e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.

Firma della Studentessa/lavoratrice equiparata



All. 3 – Lavori vietati in gravidanza

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. (estratto)

Art. 7

Lavori vietati

1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La lavoratrice è addeba ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.
4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 8.

Esposizione a radiazioni ionizzanti

1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.



Allegato A

(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

- A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345² e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262³;
- B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303⁴, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124⁵, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto (vedi a pag. e seguenti);
- D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

² Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

³ Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Apporta modifiche al 345/1999 già riportate nel presente testo.

⁴ Norme generali per l'igiene del lavoro. Adesso abrogato e riportato come allegato al D. Lgs. 81/2008.

⁵ Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.



O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

Lavori proibiti ai sensi del punto A)

Lavoro notturno

I. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

- a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
- b) rumori con esposizione superiore al valore previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

2. Agenti biologici:

- a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.

3. Agenti chimici:

- a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
- b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
 - 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
 - 2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
 - 3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
 - 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
 - 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
 - 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);
 - 7) può ridurre la fertilità (R60);
 - 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
- c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
 - 1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
 - 2) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
- d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994⁶;
- e) piombo e composti;
- f) amianto.

II. Processi e lavori:

⁶ Cancerogeni e mutageni.



- 1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.
- 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
- 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.
- 4) Lavori di mattatoio.
- 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
- 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.
- 7) Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.
- 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
- 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
- 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come, ad esempio, quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.
- 11) Lavorazioni nelle fonderie.
- 12) Processi elettrolitici.
- 13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.
- 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
- 15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
- 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.
- 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
- 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
- 19) Lavorazione dei tabacchi.
- 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
- 21) Produzione di calce ventilata.
- 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
- 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.
- 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
- 25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
- 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
- 27) Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
- 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
- 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
- 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
- 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale e animale, delle piume e dei peli.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

- 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
- 33) Cernita e tritramento degli stracci e della carta usata.
- 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi.
- 35) Produzione di polveri metalliche.
- 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
- 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

All. 4 - Proposta compiti compatibili con gravidanza” + “Scheda di censimento”

Da compilare ad opera del Dirigente/Tutor/RDRL

Al medico competente
U.O. Medicina del Lavoro
e
Al Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione

Oggetto: Proposta di un programma di lavoro alternativo per la tutela della lavoratrice in gravidanza

Firma del Dirigente/RDRL



Scheda censimento dei nuovi assunti o dei lavoratori con nuova assegnazione/ruolo

Dati generali



Nuovo assunto/lavoratore con nuova assegnazione/ruolo (Nome e Cognome)	
Data di nascita	
Comune e provincia di nascita/Stato estero	
Codice Fiscale	
Matricola	
Indirizzo e-mail	
Numero di telefono/cellulare	
Data di assunzione/nuova assegnazione/ruolo	
Tipologia di inquadramento professionale	<input type="checkbox"/> Professore ordinario <input type="checkbox"/> Professore associato <input type="checkbox"/> Ricercatore a tempo indeterminato <input type="checkbox"/> Ricercatore a tempo determinato - tipologia A <input type="checkbox"/> Ricercatore a tempo determinato - tipologia B <input type="checkbox"/> Personale T/A – settore tecnico <input type="checkbox"/> Personale T/A – settore amministrativo <input type="checkbox"/> Personale in afferenza assistenziale <input type="checkbox"/> Personale in <u>associatura</u> ad Ente esterno <input type="checkbox"/> Collaboratore Esperto Linguistico <input type="checkbox"/> Assegnista <input type="checkbox"/> Borsista <input type="checkbox"/> Dottorando Università di Firenze <input type="checkbox"/> Dottorando di altro Ateneo <input type="checkbox"/> Laureando <input type="checkbox"/> <u>Co.Co.</u> <input type="checkbox"/> Servizio Civile <input type="checkbox"/> Studente 150 ore <input type="checkbox"/> Libero frequentatore <input type="checkbox"/> Docente a contratto



	<input type="checkbox"/> Tirocinio interno <input type="checkbox"/> Altro (Specificare)
Durata del contratto	<input type="checkbox"/> Tempo determinato (scadenza) <input type="checkbox"/> Tempo indeterminato
Precedente ruolo (non compilare in caso di nuovi assunti)	
Codice edificio della precedente assegnazione (non compilare in caso di nuovi assunti) NB: cercare il codice su https://spp.unifi.it/servizi/codici-edifici , accessibile con le credenziali di ateneo, sezione "Edifici", poi "Ricerca Codici"	
Nuovo ruolo	
Codice/i edificio del nuovo ruolo NB: cercare il codice su https://spp.unifi.it/servizi/codici-edifici , accessibile con le credenziali di ateneo, sezione "Edifici", poi "Ricerca Codici" N.B.: se il lavoratore lavora su più sedi indicarle tutte	
Postazione/i di lavoro della nuova assegnazione/ruolo NB: Il codice stanza può essere trovato al link http://infocad.patrimonio.unifi.it . Per le istruzioni di accesso vedi l'Allegato 1. Occorre riportare il numero della stanza ricavato con questa procedura e non l'eventuale numero che si trova fuori della porta della medesima, perché in molti casi non corrispondono N.B.: se al lavoratore sono assegnate più postazioni (p. e. studio e laboratorio) indicarle tutte.	





Organigramma sicurezza

Struttura di afferenza	
Dirigente ai fini della sicurezza¹ (Nome e Cognome)	
Responsabile attività didattica e/o di ricerca² (Nome e Cognome)	
Preposto (Solo se presente)³ (Nome e Cognome)	

¹ Ai sensi del Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ([Repertorio n. 401/2017- Prot. n. 79162 in data 26/05/2017](#)) si definisce:

Dirigente (ai fini della sicurezza): ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il soggetto di vertice di strutture qualificabili quali unità produttive. Essi sono, pertanto:

- i Direttori di Dipartimento;
- i Dirigenti Amministrativi delle Aree Dirigenziali;
- i Direttori dei Centri di Ricerca di cui dell'art. 34 dello Statuto e i Centri Interuniversitari di cui all'art. 35 dello Statuto;
- i Dirigenti dei centri di servizio di cui all'art. 36 dello Statuto;
- i Direttori di Biblioteca;
- i Responsabili delle Sezioni Museali;
- i Presidenti delle Scuole.

² Ai sensi del Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ([Repertorio n. 401/2017- Prot. n. 79162 in data 26/05/2017](#)) si definisce **Responsabile dell'Attività Didattica e di Ricerca** "il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio".

³ Ai sensi del Regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ([Repertorio n. 401/2017- Prot. n. 79162 in data 26/05/2017](#)) si definisce **Preposto** "il lavoratore che coordina e sovrintende alle attività istituzionalmente svolte nell'ambito dell'Università, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 81/2008 in relazione alle rispettive attribuzioni e competenze".



Attività svolta e potenziali pericoli connessi a cui sono esposti gli addetti

<p><input type="checkbox"/> PERICOLI CONNESSI AD ATTIVITÀ DI UFFICIO</p>	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> VDT < 20 ore settimanali<input type="checkbox"/> VDT > 20 ore settimanali<input type="checkbox"/> Movimentazione manuale dei carichi<input type="checkbox"/> Interazione con il pubblico<input type="checkbox"/> Interferenza con altre attività (Specificare)<input type="checkbox"/> Altro (Specificare)<input type="checkbox"/> Altro (Specificare)<input type="checkbox"/> Altro (Specificare)
---	--



**PERICOLI CONNESSI AD
ATTIVITÀ DIDATTICA E/O
DI RICERCA E/O
ESERCITAZIONI E/O
OFFICINA E/O LAVORI DI
MANUTENZIONE**

- VDT < 20 ore settimanali
- VDT > 20 ore settimanali
- Biologico con uso deliberato
Gruppo agente biologico: _____
 - con utilizzo campioni umani (barrare solo se utilizzano campioni umani)
 - con MOGM (barrare solo se si utilizzano MOGM)
- Biologico con esposizione potenziale
 - con utilizzo campioni umani (barrare solo se utilizzano campioni umani)
- Ferite da taglio e punta
- Chimico
- Cancerogeno e/o mutageno
- Amianto
- Campi elettromagnetici⁴
- Elettrico
- Esplosivo/Atmosfere esplosive
- Microclima (ambienti severi caldi/freddi)
- Movimentazione manuale carichi (≥ 3 kg)
- Movimentazione manuale pazienti
- Radiazioni Ionizzanti
- Radiazioni ottiche artificiali (Infrarosso/Visibile/UV) coerenti (Laser)
- Radiazioni ottiche artificiali (Infrarosso/Visibile/UV) non coerenti
- Rumore⁵
- Vibrazioni
- Ultrasuoni
- Altro (Specificare)
- Altro (Specificare)
- Altro (Specificare)
- Altro (Specificare)

⁴ Non sono da considerare i campi elettromagnetici provenienti da normali impianti ed apparecchiature di ufficio.

⁵ Barrare se si ha il dubbio o la certezza che sia superato il valore medio, ponderato in funzione del tempo, del livello di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore pari a 80 dB.



**PERICOLI CONNESSI AD
ATTIVITÀ ALL'APERTO**

- Chimico
- Cancerogeno e/o mutageno
- Amianto
- Biologico con uso deliberato
 - Gruppo agente biologico: _____
 - con utilizzo campioni umani (barrare solo se utilizzano campioni umani)
 - con MOGM (barrare solo se si utilizzano MOGM)
- Biologico con esposizione potenziale
 - con utilizzo campioni umani (barrare solo se utilizzano campioni umani)
- Campi Elettromagnetici
- Radiazioni ottiche artificiali (Laser/Infrarosso/UV) coerenti
- Radiazioni ottiche artificiali (Laser/Infrarosso/UV) non coerenti
- Rumore⁶
- Vibrazioni
- Ambienti confinati
- Attività in mare
- Attività in montagna
- Attività di campo
- Movimentazione carichi (≥ 3 kg)
- Cantieri temporanei/mobili
- Cadute in piano/inciampo
- Lavori a rischio inquinamento
- Lavori in quota/cadute dall'alto
- Seppellimento/sprofondamento
- Esplosivo/Atmosfere esplosive
- Incendio
- Microclima (ambienti severi caldi/freddi)
- Interferenze in loco con soggetti esterni
- Altro (Specificare)
- Altro (Specificare)
- Altro (Specificare)
- Altro (Specificare)

⁶ Barrare se si ha il dubbio o la certezza che sia superato il valore medio, ponderato in funzione del tempo, del livello di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore pari a 80 dB.

